



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra

il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Alberto Prampolini, nato a il (Codice Fiscale), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

e **la Sig. N. D.**, (di seguito denominata "Concessionario") residente a in via, Codice Fiscale

Si conviene e si stipula quanto segue:

DESCRIZIONE IMMOBILE: porzione di mq. 296,00 della striscia di terreno posta in via Due Canali, individuata al Catasto terreni del Comune di Reggio Emilia sul Foglio 109 col mappale 164, risultante dal tombamento del canale di Secchia. Si allega planimetria illustrativa (allegato A).

DESTINAZIONE D'USO CONCORDATA: area cortiliva a servizio di abitazione privata.

PATTI CONTRATTUALI

1. DURATA

La presente concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 1/03/2022 e scadenza al al 29/02/2028.

Il Concedente si riserva tuttavia la facoltà insindacabile di procedere alla sua revoca in qualsiasi momento, a mezzo di semplice lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di un mese rispetto alla data di effettiva esecuzione, per motivi di pubblico interesse o in caso di accertate violazioni agli impegni sottoscritti. Al verificarsi di tale condizione, nessuna forma di indennizzo potrà essere pretesa da parte del Concessionario.

Con analoga comunicazione in forma scritta, il Concedente si riserva la facoltà di accesso in loco per i propri addetti o personale di sua fiducia, per eseguire eventuali manutenzioni al condotto fognario posto nel sottosuolo, fermo restando l'impegno al ripristino della pavimentazione preesistente al termine dell'intervento.

2. CANONE

Il corrispettivo di concessione è stabilito in Euro 1.450,00 annui, da versare in due rate semestrali anticipate al 1/01 e 1/07 di ogni anno, su richiesta del Comune tramite procedura PagoPa.

Detto importo sarà aggiornato annualmente in base alle variazioni massime accertate dall'ISTAT al 100%, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Concedente.

Per il periodo di occupazione pregressa dal 01/01/2022 al 28/02/2022, il Concessionario verserà un indennizzo forfettario di Euro 241,67 su richiesta del Comune, con le stesse modalità di cui sopra.

3. NORME D'UTILIZZO

Il Concessionario è già immesso nella disponibilità dell'area in forza della cessata concessione sottoscritta a Reggio Emilia in data 11/01/2016, pertanto dichiara di conoscerne le attuali condizioni, impegnandosi a mantenere la destinazione d'uso dichiarata in premessa.

Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla sorveglianza, manutenzione e pulizia costante dell'area, sollevando il Comune da qualsiasi obbligo o responsabilità al riguardo.

Si intende tassativamente vietato il deposito in sito di materiali impropri e/o pericolosi, così come l'esecuzione di opere murarie e/o di costruzioni di qualsiasi genere, senza il preventivo consenso in forma scritta del Comune.

4. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

È espressamente vietata la sub-concessione del terreno in oggetto.

Resta inteso inoltre che la concessione è rilasciata esclusivamente a favore del concessionario titolare, pertanto non potrà essere ceduta a terzi per eventuale alienazione (o cambio di gestione) dell'immobile confinante con la proprietà comunale, né trasmessa ad altri per nessun motivo. Qualora gli eventuali successori o aventi causa intendano subentrare nell'esercizio della concessione, dovranno rivolgersi direttamente al Concedente, che potrà riconoscere l'eventuale volturazione.

5. MODALITÀ DI RICONSEGNA

Al cessare della concessione, il terreno dovrà essere ripristinato con cura e restituito al Comune completamente libero, più precisamente nello stato in cui si trovava prima del conferimento in uso temporaneo di cui alla scrittura richiamata e sue precedenti.

6. RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE

Di qualsiasi danno, senza alcun riguardo alla sua natura ed ammontare, che a seguito del rilascio della concessione in argomento dovesse derivare a Terzi, dovrà rispondere in proprio soltanto il Concessionario, che dovrà pertanto mantenere indenne il Concedente e farsi carico di tutte le spese che il Concedente stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere giudiziario.

7. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà essere revocata in caso di mancato pagamento del canone entro 10 gg. dalla data prevista e/o di mancata osservanza da parte del soggetto beneficiario, delle condizioni d'uso imposte nella scrittura.

8. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o

divengano di pubblico dominio.

4. Il contraente è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal concessionario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

7. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

8. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

9. SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del provvedimento sono interamente a carico del Concessionario.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Concessionario

Il Concedente

p. COMUNE di Reggio Emilia

Dr. Alberto Prampolini